

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO RUFFOLO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		FERRARI MARTE ed altri: Modifica del sistema fiscale sulle indennità di fine rapporto (1875)	3
Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto (1973);		RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	3, 13, 16, 23, 27, 28
TATARELLA ed altri: Esenzione dell'indennità di buonuscita dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (1287);		BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO	10, 13, 26
USELLINI ed altri: Modifica delle norme concernenti il trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto (<i>Urgenza</i>) (1581);		MORO PAOLO	24
VISCO ed altri: Nuove disposizioni sul trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto (1845);		PIRO FRANCESCO	8
TRIVA ed altri: Nuove norme sul trattamento fiscale della indennità di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione (1867);		ROSSI DI MONTELERA LUIGI	29
		RUBINACCI GIUSEPPE	18, 19, 23, 28, 29
		SERRENTINO PIETRO	3, 4, 23, 24
		TRIVA RUBES	15, 16, 28, 29
		USELLINI MARIO, <i>Relatore</i>	4, 6, 16, 21 23, 24, 25, 26, 28
		VISCO VINCENZO	5, 6, 19, 20, 21, 24, 25, 26
		VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i>	13 17, 18, 19, 20, 21, 29

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto (1973); e delle proposte di legge Tatarella ed altri: Esenzione dell'indennità di buonuscita dalla imposta sul reddito delle persone fisiche (1287); Usellini ed altri: Modifica delle norme concernenti il trattamento tributario della indennità di fine rapporto (1581); Visco ed altri: Nuove disposizioni sul trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto (1845); Triva ed altri: Nuove norme sul trattamento fiscale della indennità di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione (1867); Ferrari Marte ed altri: Modifica del sistema fiscale sulle indennità di fine rapporto (1875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tatarella ed altri: « Esenzione dell'indennità di buonuscita dall'imposta sul reddito delle persone fisiche »; Usellini ed altri: « Modifica delle norme concernenti il trattamento tributario della indennità di fine rapporto »; Visco ed altri: « Nuove disposizioni sul trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto »; Triva ed altri: « Nuove norme sul trattamento fiscale della inden-

nità di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione »; Ferrari Marte ed altri: « Modifica del sistema fiscale sulle indennità di fine rapporto ».

Do lettura del parere pervenuto dalla I Commissione affari costituzionali: « La Commissione, riservandosi una nuova valutazione della materia in esame, ove dalla Commissione di merito venga trasmesso un nuovo testo dei progetti di legge, esprime parere favorevole al disegno ed alle abbinare proposte di legge a condizione che il nuovo trattamento fiscale dell'indennità di fine servizio sia esteso a tutti gli aventi diritto, indipendentemente dal contenzioso in atto. Si formula altresì la seguente osservazione e cioè che la Commissione di merito esamini anche il problema relativo al trattamento fiscale dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione ».

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali dei provvedimenti.

PIETRO SERRENTINO. Signor presidente, onorevoli colleghi, i provvedimenti al nostro esame concernono una materia che di per sé è di difficile trattazione ai fini della determinazione degli imponibili. Spesse volte sorgono infatti delle contestazioni fra gli istituti eroganti ed i percipienti a causa soprattutto di valutazioni di carattere legislativo che presentano problematiche connotazioni.

Il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali ci pone nella condizione di dover valutare la complessa questione dei rimborsi che dovrebbero essere effettuati.

Dobbiamo modificare la legge perché riteniamo pesante ed eccessiva la tassazio-

ne sulle liquidazioni percepite dai lavoratori dipendenti. Se questo concetto è alla base del nostro ragionamento e se dobbiamo rivedere il sistema dell'imposizione in questo settore, tanto vale allora rendere le cose il meno complicate possibile. Qualche collega potrebbe domandarsi perché non abbia presentato una proposta di legge a questo riguardo.

Faccio una proposta assai semplice che formalizzerò in seguito: non toccherei nella sostanza la meccanica prevista dall'articolo 14 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 597 i valori contenuti in questo articolo partendo dal momento in cui le detrazioni furono fissate verrebbero aggiornati a partire dal 1° gennaio 1985 ridimensionando il prelievo fiscale. La mia proposta in sostanza è la seguente: effettuare un abbattimento ulteriore dopo aver calcolato l'imponibile e la percentuale di aliquota che su di esso deve essere applicata; abbattimento che sarebbe del 50 per cento sull'aliquota così determinata. Lascerei inalterato l'abbattimento dei 50 milioni di imponibile; per quanto riguarda gli scaglioni su cui l'imponibile deve essere considerato, da 30 si potrebbe passare, per esempio, a 35-40, da 50 a 60-70. Se l'aliquota fosse 16,36, dunque, si otterrebbe 8, 18.

Questo meccanismo porterebbe ad uno sgravio assai consistente della pressione su tutte le liquidazioni, reinserendole all'interno di un sistema organico.

Ieri ho sentito parlare dei benefici di cui godrebbero coloro che usufruiscono delle assicurazioni sulla vita, in particolare dell'assicurazione sulla vita con capitale a rischio. In realtà al risparmiatore che accede a questo beneficio fiscale non viene capitalizzato tutto quanto egli versa alla compagnia di assicurazione; egli subisce una penalizzazione.

MARIO USELLINI, *Relatore*. No.

PIETRO SERRENTINO. Come no, sono stato sei anni all'INA come amministratore: credo di conoscere la meccanica. Ci sono i costi di provvigione, ci sono i co-

sti di gestione dei fondi e c'è il costo di carattere fiscale sulle assicurazioni.

Parlo dunque di un abbattimento ulteriore del 50 per cento sulla determinazione contenuta nell'articolo 14 citato; deve quindi essere ridimensionata la pressione fiscale sull'imponibile.

Se dobbiamo procedere alla riliquidazione di quanto è pregresso, se dobbiamo usare un abbattimento automatico del 50 per cento, occorre fare un calcolo preciso. Sapendo, per esempio, che dal 1973 al 1984 è stato incassato 100, su questa partita l'erario sa di dover effettuare un rimborso di 50: applicando questo criterio anche per il passato, diventerebbe automatica l'applicazione della percentualizzazione su quanto è già stato versato. Avremmo così meno difficoltà per lo Stato ai fini degli eventuali rimborsi e meno difficoltà per le imprese che hanno effettuato il versamento. In questo modo il sistema diventerebbe automatico, percentualizzato. Per quanto riguarda i ritocchi da apportare ai valori contenuti nell'articolo 14 del decreto presidenziale n. 597 le 100 mila lire di detrazioni mensili potrebbero diventare 150 mila. Questi ritocchi dovrebbero essere effettuati tenendo presente la necessità di un aggiornamento correlato all'andamento dell'inflazione. Questa proposta ci darebbe dunque la possibilità concreta di un conteggio rapido al fine di restituire il dovuto, secondo le indicazioni della Corte costituzionale ed il suggerimento della Commissione affari costituzionali della Camera. Avremmo così una semplificazione delle procedure; sarebbe possibile, se mi consentite, prevedere anche per il pregresso una liquidazione a scaglioni. Nella legge si potrebbe anche prevedere che oltre una certa cifra (occorre anche considerare che, adottando questo sistema, con ogni probabilità le cifre di rimborso per la maggior parte delle liquidazioni non sarebbero di grossa entità) il pagamento potrebbe venire effettuato parte in titoli e parte in contanti, per evitare di gravare eccessivamente sul bilancio di un solo anno. L'arco di tempo necessario (se tre o quattro o cinque anni) dovrebbe essere

oggetto di valutazione da parte del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro.

VINCENZO VISCO. Ho ascoltato con molta attenzione la relazione svolta ieri dal collega Usellini, che ho trovato molto puntuale ed equilibrata anche se farò alcune osservazioni e valutazioni su alcuni punti particolari.

Concordo innanzitutto sulla impostazione iniziale. Non vi erano infatti problemi di costituzionalità legati alla misura della tassazione, non era in discussione, in linea di principio, la imponibilità delle liquidazioni: non era dunque una questione di *quantum*, cioè di ammontare dell'imposizione. Il problema era piuttosto quello della neutralità dell'imposizione rispetto alla anzianità e quello della neutralità dei meccanismi di abbattimento previsti dalla legge.

Una volta accettati dunque questi principi generali (che penso siano condivisi da tutti), si tratta di trovare il meccanismo migliore per ottenere i risultati voluti.

Abbiamo di fronte diverse proposte di legge. Non esaminerò ora quella del partito socialista, perché la ritengo difficilmente gestibile e probabilmente incostituzionale in quanto tassa redditi non disponibili ed anche perché non sono stato in grado di eseguire simulazioni di calcolo rispetto a questa proposta. Accanto per il momento anche la mia proposta di legge e mi concentro sulle altre, che sono tra loro simili. Quella del collega Usellini, in particolare, si differenzia dalle altre due essenzialmente per l'ammontare delle deduzioni concesse e perché il meccanismo di calcolo indicato si applica dopo l'abbattimento attraverso le deduzioni e non prima o indipendentemente da queste, come avviene nelle proposte del Governo e del partito comunista.

I meccanismi proposti, dicevo, sono in larga parte identici, a parte alcune differenze, per altro importanti, riguardanti il riferimento all'aliquota media, netta o lorda, e gli abbattimenti in cifra fissa o percentuale. Tutto ciò determina effetti

importanti su cui tornerò più avanti, ma mi preme in questo momento sottolineare una certa somiglianza, che del resto si ritrova anche nel progetto Usellini.

Debbo, però, aggiungere subito che per il modo come è impostato il disegno di legge governativo, mi sembra rimangano aperti alcuni problemi, che possono assumere anche rilievo costituzionale. Li ho già indicati in passato in alcuni miei scritti su questo argomento, ma desidero in questa sede richiamarli.

Un problema fondamentale, per altro non irrisolvibile, è quello dell'obiettivo di un identico trattamento fiscale di contribuenti che, a parità di reddito complessivo e di periodo lavorativo, abbiano avuto uno o più rapporti di lavoro. Il raggiungimento di questo obiettivo non è garantito dalla normativa attuale e neppure dalle proposte di legge che prima richiamavo, per il semplice fatto che i meccanismi proposti rimangono nell'ambito dell'IRPEF e quindi possono attenuare il fenomeno ma non eliminarlo.

Vengo ora ad un'altra questione che ritengo vada considerata irrinunciabile e rispetto alla quale ho già predisposto degli emendamenti. Il disegno di legge governativo contiene delle importanti innovazioni rispetto alla situazione attuale, ma si muove nella direzione di creare eccezioni e disparità di trattamento, in quanto mentre attualmente la lettera e) dell'articolo 12 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 597 include nel meccanismo della tassazione separata con aliquota media tutte le somme percepite assimilabili alle indennità di fine rapporto, il meccanismo proposto dal Governo ne esclude alcune ai fini del calcolo dell'imposta e si limita ad applicare a quelle escluse l'aliquota calcolata in riferimento alla sola indennità di fine rapporto. Tutto ciò risponde al fine certamente meritorio di non eccedere quanto a incidenza sulle liquidazioni più elevate, ma risulta discriminatorio tra chi, a parità di ammontare ricevuto, lo ha ottenuto in relazione ad un solo rapporto di lavoro, cioè come normale indennità di fine rapporto, e chi invece ha beneficiato di una liquidazione

e di una somma integrativa. Di questo problema dovremo farci carico e cercherò più avanti di indicare come.

Un'altra questione, rispetto alla quale occorrerà integrare il testo del Governo, è rappresentata dalle anzianità convenzionali. Intendo dire che occorre esplicitare che gli abbattimenti in cifra fissa o percentuale si effettuano con riferimento all'anzianità effettiva di lavoro prestato, giacché sappiamo che in alcuni contratti sono previste generose concessioni di anzianità convenzionali di cinque, dieci o quindici anni.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Mi consenta un'interruzione, onorevole Visco, ma ho l'impressione che se ci riferiamo al testo del Governo, le indennità di cui trattiamo sono contenute nel secondo periodo della lettera e) e non nel primo e quindi, come tali, sono assoggettate alle aliquote determinate e non fruiscono del frazionamento temporale; le indennità ammesse a tale frazionamento, infatti, sono solo quelle del primo periodo.

VINCENZO VISCO. Occorre chiarire se il periodo di lavoro cui ci si riferisce è solo quello effettivo.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Per legge l'anzianità è quella che matura in funzione del lavoro effettivo; non vi può essere un'anzianità diversa da quella legale.

VINCENZO VISCO. Vorrei che questo punto fosse chiarito.

Vi è poi la questione di più prestazioni contemporanee di lavoro. Il collega Usellini ha già posto il problema se in tal caso i rapporti di lavoro diano luogo, ad esempio, a due deduzioni o ad una sola. Si tratta di un problema di gestione, che non è facile risolvere.

L'ultima questione tuttora aperta si riferisce alle assicurazioni. Nella mia proposta ho affrontato questo problema probabilmente in modo imperfetto e già ieri, infatti, avevo predisposto un emendamento nella direzione di quanto sostenuto dal relatore e cioè per la esclusione dalla tas-

sazione dei contratti di assicurazione-vita corrisposti agli eredi per decesso dell'assicurato. In questi casi, infatti, vi è un elemento di rischio che va considerato, mentre il problema vero, mosso per sollevare la questione e ripreso da tutti, è quello dell'uso improprio che si fa dei contratti assicurativi per ottenere un reddito esente da imposta. Questo è un uso abbastanza diffuso e quindi secondo il mio punto di vista il regime fiscale previsto per l'indennità di fine rapporto andrebbe esteso anche alle assicurazioni.

Fin da ora faccio presente una questione che ho risolto in un certo modo nella mia proposta di legge, che ora ri-propongo, anche se di difficile gestione. Anche in questo caso c'è un problema di cumulo di una doppia deduzione, una a titolo di indennità di liquidazione, l'altra a titolo capitale per assicurazione vita. Non so se il problema è gestibile perché anche in questo caso dovrebbe essere assicurata a chi beneficia dei due istituti un'unica deduzione annuale e non due.

Tutte le cose che ho detto saranno oggetto di proposte di emendamento.

Un'ultima questione che vorrei trattare si riferisce alle buonuscite ENPAS. A questo riguardo concordo con quanto ha detto il relatore e con quello che ha sostenuto il Ministro a suo tempo; cioè, l'ordinanza della Corte considera tassabili - in via di principio - queste indennità di buonuscita, però c'è un problema di *quantum*. A questo riguardo ho l'impressione che le cose non siano del tutto chiare.

Premetto che da un punto di vista strettamente economico non c'è alcuna differenza tra una buonuscita statale e una indennità di fine rapporto normale; infatti, il fatto che i dipendenti pubblici finanzino con una mensilità la loro indennità di fine rapporto da un punto di vista strettamente economico è irrilevante, mentre temo che non lo sia da un punto di vista giuridico. In questo caso potrebbero sorgere problemi di incostituzionalità.

Di questi problemi avevo cercato di farmi carico nella proposta di legge pre-

vedendo un abbattimento di questa indennità di fine rapporto, ma non avevo pensato che la parte finanziata dal lavoratore in realtà beneficia dell'esenzione fiscale.

In realtà, l'eventuale abbattimento che dovrebbe essere consentito non è del 32,5 per cento ma di circa il 10 per cento e in questo senso ho predisposto un emendamento, ma sono pronto a non dar seguito alla proposta se sarò convinto che il problema non è rilevante da un punto di vista giuridico; tuttavia, da un punto di vista economico non c'è motivo di consentire un trattamento di favore alle liquidazioni statali.

Se i colleghi consentono vorrei discutere con loro alcuni calcoli effettuati sui diversi provvedimenti perché al di là degli aspetti particolari, su cui possiamo metterci d'accordo, bisogna decidere quale è il meccanismo finale che vogliamo adottare.

Ho predisposto alcune tabelle dei risultati dei diversi provvedimenti e vorrei pregare i colleghi di avere un po' di pazienza nel seguire i miei ragionamenti.

Nel mio studio ho elaborato 5 tabelle che si riferiscono ai diversi provvedimenti e precisamente a quello presentato dal collega Usellini, a quello presentato dal Governo, a quello comunista, e quello che ho chiamato Visco con e senza asterisco.

In queste tabelle, in linea verticale, è riportato l'ammontare in milioni delle indennità, in linea orizzontale ci sono i periodi di tempo, mentre le cifre non sono altro che l'ammontare dell'imposta in milioni e tra parentesi è riportata l'incidenza percentuale delle aliquote.

Ad una prima osservazione risulta che la proposta del Governo è pressoché equivalente a quella Visco per quello che riguarda il trattamento delle liquidazioni più basse (la proposta Visco è leggermente più favorevole); inoltre, la proposta del partito comunista è simile alla proposta Visco per il trattamento delle liquidazioni più alte, mentre quella del Governo è molto punitiva per le liquidazioni più alte. Infatti, questo è il motivo per cui il Governo nel suo disegno di legge separa — a mio avviso non correttamente — una di

queste liquidazioni dal meccanismo di determinazione dell'aliquota.

Vorrei far notare al relatore e al ministro che le diverse proposte, del Governo, del partito comunista e dell'onorevole Usellini, hanno una caratteristica che la proposta Visco non ha e dalla quale discendono quei famosi due milioni fissi previsti nella deduzione da me immaginata che il ministro e il relatore ritengono in qualche modo strani. In sostanza il mio meccanismo prevede una deduzione di due milioni fissi *una tantum*, e 800 mila lire per ogni anno di lavoro.

Se osserviamo la tabella del Governo e prendiamo in esame le prime due colonne si possono notare dei tratti di penna che collegano diverse cifre relative ad un lavoratore con 5 e 10 anni di anzianità. Ad esempio, un lavoratore con 5 anni di anzianità che percepisce una indennità di cinque milioni viene assoggettato ad una aliquota del 9,4 per cento, pari a quella a cui viene assoggettato un lavoratore con 10 anni di anzianità che percepisce una indennità di 10 milioni.

Personalmente ritengo che un risultato di questo genere contrasti con il principio della capacità contributiva in base al quale su un ammontare maggiore si deve pagare un'aliquota più elevata. Per questo avevo inserito il meccanismo dell'abbattimento annuo di 2 milioni, ed infatti nella mia proposta tale effetto scompare.

Comunque, concordo con il collega Usellini quando rileva che il meccanismo dell'abbattimento crea grossi problemi di gestione, così come concordo su altri rilievi che egli ha mosso. Per esempio, sul fatto che fissare un'aliquota unica comporterebbe poi la necessità di variarla se variasse l'aliquota IRPEF. Analogo problema si pone per quanto riguarda le altre proposte, nel senso che, essendo anch'esse legate al meccanismo dell'IRPEF, una riforma strutturale di tale aliquota finirebbe per incidere sui loro effetti finali. In sostanza, tutte e tre le proposte presentano problemi di natura gestionale.

In ogni caso sarei prontissimo a rinunciare al meccanismo dell'abbattimento

annuo di 2 milioni, che rappresenta più che altro una sottigliezza tecnica, per aderire alla proposta formulata dal Governo. In effetti, ciò è testimoniato dalla tabella « Visco rettificata », che si situa ad un livello intermedio rispetto a tutte le altre presentate e che cerca di operare una sintesi delle varie ipotesi. In essa l'aliquota viene portata al 30 per cento e viene adottata una deduzione fissa di 600 mila lire l'anno. Sulle pensioni minime l'effetto dell'adozione di questo meccanismo è identico a quello comportato dalla proposta del Governo, mentre sulle pensioni massime l'effetto è di alleviare il peso del prelievo.

Si tratta, come ho detto e come si vede chiaramente, di un meccanismo compromissorio tra la detrazione operata con il sistema prospettato dal Governo e l'aliquota fissa. L'aliquota fissa al 25 per cento non è una « fissazione », ha una valenza tecnica, perché corrisponde all'aliquota media pagata dal 5 per cento dei contribuenti appartenenti alle fasce di reddito più alte.

Tengo a precisare che gli effetti di minor gettito della proposta n. 1845 sono sostanzialmente equivalenti a quelli della proposta del Governo; al contrario di quanto sostenuto in sede di Commissione bilancio da un sottosegretario di Stato per il tesoro appartenente allo stesso partito del ministro Visentini, che ha dichiarato che la proposta della sinistra indipendente non avrebbe copertura perché comporterebbe una perdita di gettito superiore a quella del Governo.

Mi pare di aver detto tutto quello che intendevo dire; mi limito a sottolineare ancora una volta le questioni che a mio avviso rimangono aperte e che possono comportare problemi di carattere costituzionale. La prima è quella della non equiparazione nel trattamento dei lavoratori che abbiano vario reddito complessivo e pari periodo lavorativo; la seconda è quella attinente all'anzianità convenzionale; la terza è quella della simultaneità di più rapporti di lavoro; infine, la quarta è la questione delle assicurazioni vita, cioè del-

la simultaneità di una assicurazione vita e di una indennità di fine rapporto di lavoro.

C'è da tener presente che tutte queste questioni, a prescindere dal « tetto » che si vorrà applicare (28, 30 o 35 per cento), sono soggette a tassazione agevolata. Se a ciò si aggiunge che è necessario tutelare il risparmio dei cittadini, non ho alcuna difficoltà ad affermare che si deve tendere ad esentare le indennità di fine rapporto più basse e a non tassare eccessivamente quelle più elevate.

FRANCESCO PIRO. Signor presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, siamo in questi giorni alle prese con una discussione più generale che riguarda le tendenze complessive dello stato sociale rispetto alle questioni cosiddette della terza età. Proprio questa mattina ho partecipato alla discussione che si sta svolgendo presso la Commissione parlamentare speciale per le pensioni ed ho notato in tutti una grande attenzione ma anche una ambiguità di fondo, nel senso che da un lato si sollecita, in tutta una serie di dibattiti, convegni, incontri, che lo stato sociale debba ritirarsi dal settore della protezione generalizzata; poi, passando dalla teoria alla pratica, si fa esattamente il contrario e si propone di estendere la protezione generalizzata anche a quelli che attualmente ne sono esclusi, superando certi limiti di reddito.

E la discussione sul problema delle liquidazioni è nata proprio con questo dubbio di fondo, che va ora affrontato innanzitutto dal punto di vista della tassazione. I vari progetti presentati sono tutti concordi nel sottolineare innanzitutto che le liquidazioni sono tassabili. Ma già questo apre un problema, perché sappiamo che vi sono sentenze, come quelle della Commissione tributaria centrale, che sostengono il contrario. È dunque importante innanzitutto ribadire qui il concetto della tassabilità, che è costituzionalmente, politicamente e tecnicamente rilevante. In questo senso concordo con quanto ha detto il relatore e con quanto è scritto

nel progetto di legge del Governo: si tratta di redditi che vanno tassati.

Ecco però allora che si apre subito una questione fondamentale. Ieri il relatore, parlando della proposta dell'onorevole Usellini e di altri colleghi democristiani, ha detto che la questione andava affrontata sulla base delle evidenti analogie con altri sistemi oggi in vigore. L'opinione che noi ci siamo fatti è appunto che questi problemi vanno affrontati in via analogica, mettendo anzitutto in discussione i criteri di esenzione oggi previsti per redditi che vengono precostituiti con meccanismi di indeducibilità e che alla fine vengono anche esentati.

Siamo perfettamente d'accordo con le impostazioni programmatiche del Governo e del ministro delle finanze per ciò che riguarda la giungla delle esenzioni oggi esistente, esenzioni che non sono immediatamente riconoscibili in quelle che vengono chiamate le spese fiscali, in quello cioè che è un mancato gettito.

Mi sia consentito un solo inciso. Sappiamo tutti quale sia la più grossa delle esenzioni oggi esistenti e quali distorsioni essa provochi. E addirittura autorevoli ministri hanno di recente sostenuto la necessità di aumentare il tasso di sconto richiamandosi all'espansione del credito totale interno che, secondo loro, sarebbe stato di quattro punti superiore al livello programmato. Abbiamo poi conosciuto dati, come quelli contenuti nel bollettino di giugno della Banca d'Italia, che dimostrano che l'espansione del credito alle aziende produttrici di beni e servizi è stata in realtà soltanto di due punti superiore a quella programmata; è stata cioè del 14 invece che del 12 per cento. Invece, questo stesso dato è salito per le imprese finanziarie e assicurative addirittura al 27 per cento.

Proprio ieri ho poi visto il bollettino di luglio, che dimostra come prosegua la tendenza ad una netta espansione per le imprese finanziarie e assicurative che gestiscono i patrimoni delle imprese produttrici.

E allora tutti i ragionamenti che facciamo circa la necessità di correggere

questo circolo vizioso valgono a maggior ragione quando affrontiamo le disparità di trattamento oggi esistenti fra gli accantonamenti dovuti per il sistema delle indennità di fine rapporto, sistema che è sicuramente penalizzato dalla tassazione, e il risparmio volontario, che è esente dalle tasse e preconstituisce redditi esenti. Voglio aggiungere che, per una serie di errori che non sto qui a richiamare, la proposta di legge che è stata presentata da un gruppo di deputati socialisti non corrisponde esattamente a tutti i passaggi che si ebbero nella discussione preliminare. Noi affrontiamo infatti solo in un articolo la questione della deducibilità, che proponiamo di ridurre gradualmente. Aggiungo, a titolo personale, che vi è poi la grossa questione della tassabilità dei quattrini che vengono liquidati alla fine di questo meccanismo. La deducibilità potrebbe pur rimanere, se è vero che in altre proposte è previsto un meccanismo di favore per le pensioni integrative fondate proprio su un meccanismo di deducibilità. Vi sono dunque grossi problemi di coerenza che vanno sciolti ma in ogni caso l'attuale situazione è fortemente squilibrata e sperequata.

Voglio aggiungere che le critiche che sono state rivolte al meccanismo da noi proposto dai colleghi Usellini e Visco sono a mio avviso fondate. Indubbiamente abbiamo avuto troppa fretta quando abbiamo elaborato quei meccanismi, che si rivelano ora, quanto meno, più difficilmente applicabili di quelli contenuti in altre proposte. E ci siamo fatti la convinzione che il meccanismo più semplice e trasparente sia proprio quello contenuto nella proposta del Governo.

Per queste ragioni, riteniamo che la proposta del Governo, dando rilevanza alla progressività della tassazione, sia fondamentalmente giusta, proprio perché tiene ben presenti quei meccanismi che hanno prodotto la distorta situazione attuale; perché gli elementi che dovevano essere occasionali ed eccezionali sono diventati prevalenti, con la conseguenza che il reddito maggiore, quello dell'ultimo biennio, diventava indice di alta capacità contribu-

tiva mentre in realtà si riferisce ad un periodo estremamente breve rispetto a tutto quello in cui è maturata l'indennità di liquidazione.

La Corte costituzionale, con ordinanza del 20 giugno 1984, ha disposto la trattazione dinanzi a sé delle questioni connesse a quelle proposte dai ricorsi. D'altra parte, già in occasione della discussione della legge 29 maggio 1982, n. 297 (che fu approvata per evitare un referendum), si era posto il problema della modifica del trattamento fiscale, ed il Parlamento aveva preso l'impegno di affrontare la questione.

Il disegno di legge n. 1973 ci appare tempestivo e ben fatto, perché disciplina il trattamento dell'indennità di fine rapporto, comunque e ad ogni titolo maturata, procedendo a un'opera di unificazione rispetto alla situazione attuale, che si presenta come una vera giungla. L'abbattimento ha creato in passato problemi di grosse disparità; oggi indubbiamente si compie un tentativo di parificazione tra coloro che hanno maturato l'indennità per uno o più rapporti di lavoro. Si attenua l'imposizione per le liquidazioni più basse maturate in periodi di tempo più lunghi; si rispetta il principio fondamentale della progressività sancito dall'articolo 53 della Costituzione. Per questo il meccanismo proposto (dividere l'indennità per il numero di anni della durata del rapporto, con moltiplicazione per dodici) ci sembra giusto: si abbandona infatti il precedente sistema della scelta dell'aliquota in riferimento all'ultimo biennio, e si riduce l'onere per i possessori di redditi più elevati. Questo non è in contraddizione con l'altro principio, quello di cercare di proteggere le liquidazioni più basse. Il meccanismo delle 500 mila lire fisse di detrazione per ogni anno di durata del rapporto costituisce sicuramente un vantaggio per i redditi più bassi, un vantaggio che consapevolmente il Parlamento deve concedere.

Le valutazioni fatte in ordine alla diminuzione del gettito per l'erario sono fondate. È evidente che può nascere una serie di richieste di rimborsi: la situa-

zione confusa del passato ha determinato attese che ora sta al Parlamento riportare alle giuste dimensioni. Talune ingiustizie consumate in passato vengono ora in parte riparate da questo progetto. Ma chiunque proponga di affrontare più a fondo le ingiustizie ha l'obbligo di indicare come; e questo è un punto essenziale proprio rispetto alle attese che altrimenti suscitano senza indicare come soddisfarle. Esiste infatti il pericolo di determinare un permanente senso di sfiducia, quasi che alle furbizie dell'evasore in qualche caso lo Stato possa rispondere con le sue furbizie (ricordo quanto il collega Minervini, ma anche il professor De Rita, dicevano a proposito di «giustizialismo», sia pure in merito ad altre questioni). C'è dunque un nodo che bisogna sciogliere: se in qualche modo avallassimo la convinzione che alle ingiustizie che si sono prodotte si risponde con l'ingiustizia creeremmo lo stato di sfiducia di cui ho parlato. Tutti ricordano cosa accade durante quei tre giorni in cui si intrecciavano interpretazioni diverse.

Il ministro delle finanze bene ha fatto, quindi, a formulare una proposta ben delimitata. Noi siamo disponibili a prendere in considerazione altri meccanismi, purché si sappia quali sono le fonti di copertura e sia dimostrato che essi si inseriscono nell'impostazione generale che va data al sistema delle entrate. Se infatti le fonti di copertura dovessero nuovamente gravare, per esempio, sull'imposizione diretta, aggiungerebbero male a male. Ecco perché siamo d'accordo con l'impostazione presentata, ma ci interessa conoscere l'interpretazione del ministro su taluni punti essenziali dal punto di vista della giustizia futura (e non del «giustizialismo»!); non deve essere più possibile cioè precostituire con la deducibilità redditi che poi sono esenti.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Non ho avuto modo di ascoltare ieri il relatore e amico Usellini: mi scuso con lui e con tutti voi. Però dal momento che condivido l'impostazione della sua proposta di legge, e che mi è parso che, alme-

no per la parte centrale, il disegno di legge del Governo cammini lungo quella stessa strada (al di là delle cifre, che sono sempre modificabili), non ho ragione di aggiungere nulla all'esposizione del collega Usellini.

Vorrei invece dare un contributo più libero rispetto ad altri temi, avvalendomi di un privilegio, forse occasionale — ma che comunque ho trovato molto positivo di fronte alle « beccate » che il ministro ha dato ad alcuni colleghi! — rappresentato dal fatto che io non ho firmato quella proposta di legge che Usellini ha formulato.

Vorrei fare due o tre osservazioni in via preliminare, prima di venire al contributo che mi sento di dare. Tutti i progetti di legge, quello del Governo come gli altri, dei vari gruppi, affermano, come rilevava il collega Piro, che noi consideriamo la liquidazione come un reddito, e come tutti i redditi riteniamo che vada tassata. Rispetto a un *quid* che consideriamo reddito, si può tassare o agevolare; in questa fase riteniamo debba essere applicato il principio della tassabilità.

Anch'io considero quella del Governo una proposta giusta, che risponde in modo complessivamente adeguato alle sollecitazioni della Corte costituzionale e delle forze politiche. Ho piuttosto qualche dubbio circa il fatto che si tratti di una proposta semplice, anche se mi rendo conto della oggettiva difficoltà della materia. Io sogno un sistema in cui il cittadino con pochi colpi di penna sia in grado di capire cosa debba pagare. Questo è un sogno; però consentitemi di ribadire l'aspirazione che un giorno possiamo percorrere strade meno impervie.

Sempre intorno all'impostazione generale, devo dire che il risultato economico-finanziario del provvedimento è ben delimitato nella relazione del ministro. A legislazione invariata, nel 1985 lo Stato percepirebbe 1.050 miliardi; se approvassimo questo disegno di legge il gettito sarebbe di 790 miliardi. La differenza, di 260 miliardi, è di circa un quarto, con una de-

tassazione complessiva, *grosso modo*, del 25 per cento.

A me sembra che questo sia il punto di partenza importante sul quale si potrebbe saldare qualche iniziativa concreta compatibilmente con il quadro generale della finanza pubblica. Ho l'impressione che questi 260 miliardi di detassazione complessiva non siano — sulla base di un conteggio da me fatto, ma onestamente, potrei anche sbagliarmi — ripartiti in modo perequato. Mi chiedo allora — vorrei investire di questa questione tutti i colleghi — se non sia possibile ed opportuno inserire qualche ritocco che ci permetta di ripartire questi 260 miliardi in maniera più equa.

Le argomentazioni esposte dal collega Visco sono interessanti. Quest'estate ho avuto modo di ponderare sull'impostazione che egli dà al problema e ritengo che la soluzione da lui prospettata sia più semplice rispetto a quella del Governo. Il collega Piro ha poi posto con forza il discorso del risparmio volontario rispetto a quello forzoso. Voglio ricordare ai colleghi, perché rimanga alla cronaca parlamentare, che la norma che viene posta in discussione, e sulla quale si dovrà evidentemente aprire un dibattito, è contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, inserito dalla legge n. 114 del 13 aprile 1977. Mi sono preso la briga di rileggere gli atti parlamentari di allora per rendermi conto come fosse nato e soprattutto chi avesse votato quella modifica. Il disegno di legge porta la firma dell'allora ministro delle finanze Pandolfi e con stupore ho notato che tutti i gruppi parlamentari — eccezion fatta per il gruppo comunista il quale in quell'occasione si astenne ma non per questioni di merito — votarono a favore della legge.

Evidentemente a quell'epoca si ritiene che l'impostazione fiscale sui capitali assicurativi fosse congrua. La norma, introdotta nel 1977, ebbe efficacia retroattiva dal 1974. Vi fu quindi una scelta ben precisa e questo provvedimento fu introdotto proprio al fine di modificare l'arti-

colo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 concernente le agevolazioni fiscali.

Devo ritenere, al di là delle ragioni che hanno determinato poi nuove tassazioni, che la volontà del legislatore di allora fosse quella di accordare maggiori agevolazioni fiscali; ciò sta a significare che il Parlamento riteneva che ci si trovasse di fronte ad una situazione di politica tributaria che imponeva di alleggerire il carico fiscale su determinati fattori di reddito. Il titolo dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 contempla infatti la materia delle esenzioni fiscali la quale può essere senza dubbio ricondotta nel più ampio alveo delle agevolazioni fiscali.

Se questo è il nodo della questione allora dobbiamo fare un discorso più in generale, come quello dell'onorevole Piro. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 consente la deduzione di determinati importi. Quali sono? Innanzitutto i premi delle assicurazioni sulla vita, quelli contro gli infortuni ed in generale tutti i contributi previdenziali non obbligatori. Il tetto massimo deducibile è annualmente pari a 2 milioni e 500 mila lire. Quali sono i soggetti che si avvalgono di questa norma? In un primo momento ritenevo che solo i lavoratori autonomi potessero invocare i benefici di legge, mentre poi ho scoperto che tutti i lavoratori, anche quelli dipendenti, possono dedurre dal loro reddito annuale la cifra prima indicata. Costoro, cioè i lavoratori dipendenti, possono costituirsi una seconda indennità di liquidazione attraverso un risparmio forzoso, mentre invece i lavoratori autonomi possono ricorrere solo a questa forma previdenziale in quanto, per la natura della loro attività, non percepiscono alcuna indennità di fine lavoro. Quindi per alcuni lavoratori 2 milioni e 500 mila lire rappresentano tutto ciò che possono accantonare annualmente, mentre per altri tale cifra rappresenta un qualcosa di aggiuntivo.

La seconda considerazione che intendo fare concerne la questione dei contributi

previdenziali. Il datore di lavoro corrisponde al suo dipendente tutta una serie di contributi che non possono, per ovvi motivi, essere corrisposti al lavoratore autonomo. Quest'ultimo può quindi ricorrere alle varie compagnie di assicurazione stipulando delle polizze sulla vita oppure contro gli infortuni. Tali polizze ovviamente non rappresentano un lusso in quanto ogni cittadino ha il diritto di tutelarsi. Nel momento però in cui affrontiamo tutte queste questioni e nel momento in cui ci rendiamo conto che esistono molte differenze in questo settore, dovremmo regolare con legge tutta la materia previdenziale al fine di non creare disparità o diversità di trattamento tra i lavoratori. Dobbiamo allora creare un sistema sufficientemente perequato che regoli la complessa materia delle assicurazioni contro gli infortuni — i premi di tali polizze dovrebbero essere totalmente deducibili — e delle assicurazioni sulla vita. Si tratta, in sostanza, di omogeneizzare i vari sistemi assicurativi ed in particolar modo quelli volontari e quelli forzosi.

Tocca al Governo, credo, valutare se sia questa la sede nella quale fare questo ragionamento. L'altra sede potrebbe essere quella dei testi unici; se le norme contenute nella delega ce lo consentono, sarebbe quella la sede adatta per rivedere tutto l'argomento. Ho fatto queste due ipotesi lasciando al Governo il compito di scegliere, in quanto si potrebbero avere effetti non quantificabili sul gettito.

Passo al discorso che più mi sta a cuore, cioè quello relativo ai rapporti passati. Il collega Piro ha detto una cosa sacrosanta: il Governo propone un provvedimento giusto, ma il ministro deve consentire che esso lo è per quanto riguarda gli effetti futuri, lo è di meno per quanto riguarda il passato, in quanto occorre fare i conti con il quadro complessivo della finanza pubblica. Il fare i conti con queste difficoltà — non può che essere così per il Governo — crea situazioni di ingiustizia. Mi sono domandato se non sia possibile rimediare seguendo le osservazioni del ministro riportate dalla

stampa, oppure quelle del collega Visco. Chi vuole che in questo settore (mi riferisco all'articolo 4) si faccia di più, ha il dovere di dire come procedere.

Per quanto mi riguarda, voglio innanzitutto chiarire (per evitare la facile accusa di giustizialismo e di populismo che, anche come posizione culturale, non mi è affatto familiare) le ragioni per le quali questo provvedimento va adottato tenendo presenti diverse esigenze. La ragione, come il ministro ci ha fatto notare altre volte, è il rischio di incostituzionalità.

Cosa sarebbe successo (e richiamo l'attenzione di coloro tra voi che hanno una formazione giuridica) se la Corte costituzionale, senza preavviso, avesse dichiarato l'illegittimità costituzionale del provvedimento? A norma della Costituzione si sarebbero prodotti due effetti: l'estromissione della norma dall'ordinamento con effetti futuri, ma soprattutto l'estromissione della norma riguardo parte del passato. Se è vero infatti che l'effetto della dichiarazione di incostituzionalità è *ex nunc*, esso è *ex tunc* per i rapporti non esauriti. Effetti *ex tunc* quindi, ma soprattutto effetti *erga omnes*, dunque anche nei confronti del cittadino che se ne sta tranquillamente a casa ignaro delle conseguenze che da ciò potrebbero derivargli e che potrebbe essere un cittadino che si fida, che è poco assistito o non ha i mezzi per farsi assistere.

Signor ministro, il problema è arduo; ho seguito attentamente il dibattito sulla stampa durante il mese di agosto e ne ho sentite di tutti i colori tanto che non ho più una mia opinione precisa.

Tra gli autorevolissimi interventi sulle pagine dei giornali, vi è chi ritiene che il termine per considerare non esaurito un rapporto sarebbe di dieci anni, chi invece due anni, chi ancora diciotto mesi. C'è chi sostiene — non credo senza giustificazione — che si dovrebbe applicare la norma della *conditio in debitum*, dell'azione di ripetizione generale e chi ricorda i termini del ricorso tributario.

Ho letto anche su un giornale la lettera di un cittadino che pregava di fare attenzione perché in realtà le norme cui

si fa riferimento sono state implicitamente abrogate.

In questo quadro il legislatore non può fare a meno di porsi il problema di un intervento chiarificatore: se quattro o cinque professori universitari, scrivendo sui giornali, sostengono quattro o cinque tesi diverse, è difficile stabilire chi abbia ragione. Le norme in questione andrebbero riviste in modo che tutti i professori universitari abbiano la stessa opinione.

PRESIDENTE. Questo è impossibile, non chiediamo l'impossibile.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. La mia proposta vorrebbe realizzare questa semplificazione. La nozione di rapporto esaurito è molto incerta, ognuno ha le sue opinioni, tutte ragionevolmente fondate. Se la Corte costituzionale avesse dichiarato l'illegittimità del provvedimento ci saremmo trovati di fronte a reazioni diverse; è un po' la storia del rimborso dell'ILOR che riguarda i professionisti. Anch'io ho subito un pignoramento perché volevo il rimborso di un'imposta iscritta a ruolo...

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Ho chiesto anch'io un rimborso cinque anni fa e non ho ancora avuto una lira; non si trattava di una piccola somma. Siamo nella stessa barca.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Cosa ha fatto il Governo, anche grazie alla intelligenza del ministro Visentini? Ha dettato una disciplina speciale inserendo, in sostanza, nella legge un articolo che definisce per ogni caso concreto cosa si deve intendere per rapporto esaurito. Bene, ho dei dubbi che questo modo di procedere, pur rispondente ad una logica che considero positiva dal punto di vista del Governo, sia un tentativo di fare chiarezza perfettamente accettabile, soprattutto dal punto di vista del Parlamento. Dubito infatti che in corso d'opera sia possibile intervenire con una legge ordinaria per « impedire » che si producano gli inevitabili effetti nella ipotesi di dichiarazione

di incostituzionalità. Qualcuno obietterà che ciò non è avvenuto, ma sappiamo tutti che esistono forti dubbi di incostituzionalità (con una valutazione sicuramente politica, se non giuridica). Ci muoviamo pertanto all'interno di una incostituzionalità presunta: dubito che la norma in questione sia attaccabile formalmente sotto il profilo della incostituzionalità. Ma in questo modo si rende vano l'effetto del sindacato di costituzionalità che consente a qualunque cittadino di reclamare in relazione ad una norma inserita nell'ordinamento.

In base alla nostra proposta chiediamo che le nuove norme siano applicate per tutti.

Cosa costa? Non ho i dati del ministro delle finanze, ho fatto uno sforzo per acquisirli, ma mi sono dovuto limitare ad un conto approssimativo, rispetto al quale, dunque, posso essere anche smentito. Comunque, sulla base dei dati ufficiali dal gettito fino al 1981 relativo al complesso dei redditi soggetti a tassazione separata, per il comparto concernente le indennità di fine rapporto, ho stimato il gettito complessivo dell'IRPEF dal 1974 - chiarirò poi perché da questo anno - al 1983 intorno ai 4 mila miliardi. Ora, abbattendo tale cifra del 25 per cento, dando per scontato che tale abbattimento scatti anche per il passato, ne risulta un importo di 1.000 miliardi.

Ovviamente sarebbe politicamente improponibile caricare tale onere su un solo esercizio. Non lo proporrei davvero, perché significherebbe non farsi carico del problema, di cui invece tutti dobbiamo farci carico, di contribuire a che i conti dello Stato restino in equilibrio. Ritengo però possibile, con tecniche legislative solo apparentemente complicate, ripartire tale onere su cinque esercizi. In questo modo, a parte il fatto che non tutti si attiverebbero per importi di modesta entità, il costo annuo potrebbe essere stimato in 200 miliardi.

Come coprire tale onere? Le possibilità sono numerose. Un suggerimento è venuto dal ministro delle finanze, del quale desidero sottolineare, oltre all'intelli-

genza, la capacità di intuito. Nel « pacchetto » fiscale in discussione al Senato vi è un aumento dell'imposta di « patente » che dovrebbe rendere circa 600 miliardi. Giacché a questo riguardo è impossibile definire il giusto livello di tassazione, ritengo che si possa trovare in questo quadro un margine di copertura per l'onere di cui discutiamo. Non entro ulteriormente nello specifico, poiché non credo che questo spetti ad un modesto parlamentare, il quale può suggerire l'idea ma è il Governo che deve dichiararsi disponibile a tradurla in concreto.

Chiarita l'entità del costo ed indicato come farvi fronte, ritengo che vada ora verificato se sussista o meno una pregiudiziale rispetto alla proposta formulata. Per quanto mi riguarda, mi sembra che in questo modo lo Stato potrebbe dare un segnale positivo nel senso di onorare i propri debiti, poiché di questo si tratta quando una norma viene dichiarata inconstituzionale. Nei momenti difficili i segnali assumono significati più rilevanti e quello proposto, inoltre, sarebbe diretto verso quei lavoratori subordinati rispetto ai quali siamo tutti concordi nel riconoscere che assolvono i loro obblighi fiscali in una percentuale molto elevata, molto più elevata di quella degli altri cittadini. Non ci limitiamo a detassare l'indennità di liquidazione di chi oggi lavora, ma consentiamo di avvalersi di questa modificazione anche a chi oggi non lavora più, ma continua ad essere cittadino a pieno titolo ed ha subito in passato l'ingiustizia del sistema che avevamo costruito.

Come fare? Si potrebbero utilizzare degli strumenti già esistenti. Oggi il cittadino liquida l'imposta per conto dello Stato. Si potrebbe, quindi prevedere una autoliquidazione della indennità sulla base di un modello ministeriale e la trasformazione dell'eventuale somma cui si avesse diritto in un credito di imposta, da suddividere poi in cinque o più periodi di imposta, con un massimo del 20 per cento annuo. Per chi, poi, ha solo redditi da lavoro subordinato o pensione e quindi non potrebbe recuperare, il credito di imposta potrebbe trasformarsi in

detrazione, secondo modalità e nei casi individuati con decreto dal ministro delle finanze.

Chi controlla? Potrebbero controllare gli uffici delle imposte ed i centri di servizio, che già oggi controllano, ad esempio, la deduzione degli interessi passivi ed i documenti giustificativi determinate spese mediche. Allo stesso modo, quindi, potrebbero controllare le riliquidazioni per rilevare eventuali errori o incongruenze. Occorrerebbe poi prevedere le sanzioni di rito, anche più pesanti, per chi abusasse delle norme proposte, tenendo presente che già oggi esistono margini di abuso per gli interessi passivi e per le spese mediche.

Mi scuso se sono stato eccessivamente prolisso nel mio intervento, ma ho cercato di porre il problema in termini espliciti e chiari. A questo punto, riterrei opportuno un confronto su questa proposta per verificare anche la disponibilità, che è essenziale, del Governo. Ripeto che in questo modo il Parlamento darebbe al mondo del lavoro subordinato una testimonianza di attenzione che potrebbe anche essere utilizzata all'interno di un discorso più generale che già oggi esiste tra Governo ed organizzazioni sindacali.

RUBES TRIVA. Il mio intervento non sarà molto lungo in coerenza con la disponibilità manifestata dal nostro gruppo alla sede legislativa ed anche perché, in relazione alla ormai prossima sessione di bilancio, non vorremmo lasciare sospesa una questione estremamente delicata come quella in discussione, che riguarda anche tutta una serie di altri problemi — ad esempio quello dei prepensionamenti — che pure occorre tenere presenti.

Mi soffermerò, quindi, solo su alcuni aspetti, sui quali però ritengo essenziale richiamare con grande fermezza l'attenzione del Governo e dei colleghi.

Vi è innanzitutto il problema dei meccanismi su cui costruire il nuovo trattamento fiscale delle liquidazioni. A questo proposito, dando per scontata la tassabilità e concordando pienamente con le riflessioni del collega Visco, vorrei avan-

zare la proposta di un Comitato ristretto non sull'insieme dei provvedimenti, ma sull'aspetto specifico dei meccanismi di applicazione. Ovviamente le conclusioni del comitato dovranno essere riportate alla valutazione della Commissione. Ripeto che si dovrebbe trattare non di un Comitato ristretto per l'insieme della legge ma per il problema specifico del meccanismo che ha bisogno del confronto ravvicinato più che di una esposizione in Commissione.

Dal nostro punto di vista restano aperte molte questioni importanti, onorevole ministro, che sono già state sollevate e alle quali attribuiamo un grandissimo significato ai fini della definizione di un indirizzo governativo in materia di prelievo fiscale sotto il profilo della equità e della giustizia. Mi riferisco in primo luogo in parte alle conclusioni alle quali è pervenuto lo stesso Comitato pareri della Commissione affari costituzionali che ha sollevato due questioni già aperte al nostro dibattito e riprese nel corso di questa seduta. La prima questione si riferisce alla tassabilità dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione; la seconda è in relazione alla efficacia *erga omnes* delle norme.

La proposta di legge presentata dal collega Usellini trasferisce nel criterio di tassabilità delle liquidazioni la stessa logica che sostiene la intassabilità e la deducibilità del reddito che forma il capitale assicurativo. In sostanza questa proposta prevede un atto di giustizia alla rovescia allargando l'area delle deduzioni in favore dei cittadini.

La risposta del Governo è stata diversa da questa logica in quanto va in un'altra direzione e devo dire con franchezza che giunti a questo punto non comprendo più i ragionamenti svolti in questa sede, così come non capisco la logica usata dal collega Bianchi di Lavagna e dal collega Usellini, mentre condivido quella del collega Piro.

Al collega Usellini, che in tema di assicurazioni sugli infortuni fa riferimento al « caro estinto » e al trasferimento alla vedova e agli orfani di quanto loro do-

vuto, vorrei ricordare che gli articoli del codice civile dispongono che alla morte di un lavoratore in servizio, che aveva diritto alla indennità di fine rapporto, la indennità di liquidazione che spetta alla vedova è tassabile.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Non la liquidazione INAIL.

RUBES TRIVA. Ho parlato di trattamento di fine lavoro.

Non riesco a capire per quali ragioni il risparmio volontario operato da determinate categorie non debba avere lo stesso trattamento fiscale degli accantonamenti obbligatori operati dai lavoratori dipendenti. Pertanto, non comprendo perché debba essere deducibile la formazione di quel reddito consolidato e successivamente non imponibile e non soggetto all'imposta il capitale finale.

Ha ragione il collega Bianchi di Lavagna quando ricorda che l'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 ha dichiarato che questi redditi sono non intassabili ma esenti che è tutt'altra cosa.

Una decisione di questo genere può essere stata giusta nel 1977 - noi allora ci astenemmo - ma oggi dobbiamo affrontare l'insieme di questi provvedimenti dovendo dare la dovuta attenzione a problemi di gettito, ma soprattutto a problemi di giustizia.

Per essere più espliciti vorrei dire che non accetto che un lavoratore, ad esempio dipendente di una banca, dopo aver percepito una liquidazione di 100 milioni di lire ed aver stipulato una assicurazione volontaria per lo stesso importo, non paghi una lira su quest'ultimo reddito.

Siamo alla vigilia di un riordino generale del sistema pensionistico e solo chi non legge i giornali non ha avvertito che nel quadro di questa riforma ci sono spinte notevoli per garantire un minimo vitale a carico del sistema pensionistico di carattere previdenziale-pubblico nell'ambito di una legislazione che preveda più ampi spazi per le assicurazioni volontarie.

Mentre si procede in questa direzione non vedo come sia possibile riaffermare

l'esenzione di un certo tipo di reddito. Questo problema deve essere ben presente a tutti - noi poniamo la questione sul tappeto come un elemento di giustizia - se vogliamo finalmente porre sullo stesso piano i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

In questo quadro credo sia possibile affrontare anche le due altre questioni: la prima, quella richiamata dal collega Bianchi di Lavagna, in relazione all'efficacia *erga omnes* della norma, la seconda, relativa alla possibilità di trovare altre fonti di entrata per la necessaria copertura finanziaria in modo da garantire tutti i cittadini e non solo quelli dotati di una maggiore vocazione alla litigiosità nei confronti del fisco.

A questo riguardo credo che si possa tener conto dei suggerimenti che venivano dal collega Usellini, sui quali nessuno è tornato, sulla possibilità di introdurre il principio in base al quale per due-tre anni si dia facoltà di opzione tra il vecchio e il nuovo meccanismo ai contribuenti che successivamente dovrebbero pagare di più.

Per concludere, riteniamo che nel corso di questa settimana si debba esaurire la discussione sulle linee generali, affinché nel corso della successiva sia possibile presentare gli emendamenti da parte dei diversi gruppi.

È necessario eliminare questa disgiunzione tra il sistema di imposizione sulle liquidazioni volontarie e quello in vigore sulle liquidazioni obbligatorie.

Prevedendo maggiori entrate con la riconduzione e tassazione di redditi esenti anche i problemi di copertura dell'onere per l'estensione a tutti delle nuove disposizioni divengono più facili.

Sulle questioni di carattere generale vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi confermando che per quanto attiene ai meccanismi di calcolo concordo con quanto detto dal collega Visco.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Ringrazio anzitutto il relatore, che ha svolto una relazione di grande precisione valutando gli aspetti positivi e negativi di tutte le proposte in discussione. Voglio dargli atto dell'obiettività dimostrata, perché è sempre un po' difficile per chi è proponente di una proposta di legge essere il relatore di più progetti abbinati. In questo caso il rischio per il relatore di essere partigiano della propria iniziativa si è rivelato del tutto astratto, avendo egli preso atto dei limiti oggettivi che ciascun provvedimento denunciava ed avendo proposto l'assunzione come testo-base del disegno di legge governativo. Voglio ringraziare tutti i colleghi intervenuti, anche per le parole molto cortesi che in molti casi hanno voluto rivolgermi.

Devo necessariamente fare riferimento a problemi di gettito, poiché la situazione della finanza pubblica — da come appare nella legge finanziaria e nel bilancio dello Stato che presto andranno in discussione — vede una crescita della spesa pubblica che in alcuni settori è addirittura incontrollata. È vero che le entrate hanno avuto un notevole sviluppo, ma è anche vero che molto difficilmente potranno superare certi limiti in rapporto al prodotto interno lordo; in sostanza, non è concepibile che il rapporto tra prelievo fiscale in senso stretto e prelievo contributivo possa superare il livello attuale.

Per altro, se in futuro potremo recuperare in tutto o in parte il gettito che oggi è evaso, questo dovrà essere utilizzato per ridurre l'onere sulle categorie di contribuenti più gravate. Inoltre, non ho alcuna difficoltà a ripetere che dal 1° gennaio 1986 dovremmo predisporre una revisione delle aliquote IRPEF, anche allo scopo di riassorbire tutte le detrazioni attualmente concesse, che hanno portato ad un'enorme complicazione nella stessa formulazione dei moduli.

I limiti finanziari sono purtroppo assai ristretti: non tanto quelli « del Governo », quanto piuttosto quelli del Parlamento e del paese. D'altronde, quando le disponibilità dei cittadini sono cospicue,

come in alcuni casi, mi sembrerebbe impensabile che non vi fosse una tassazione adeguata dei loro redditi; mentre appare inconcepibile far gravare l'onere di questa situazione su tutte le categorie indiscriminatamente.

Voglio richiamarmi, come già hanno fatto molti colleghi, al testo dell'ordinanza della Corte costituzionale, anche per puntualizzare all'onorevole Rubinacci, che lamentava che il relatore avesse letto solo una parte dell'ordinanza, che anch'egli ha dimenticato di leggere una parola del testo allo scopo di suffragare la sua interpretazione. Quindi, se dobbiamo leggerla quella ordinanza, leggiamola tutta.

Vorrei premettere che sarebbe molto più comodo per il Governo attendere la sentenza della Corte costituzionale ed intervenire solo successivamente modificando con un decreto le norme dichiarate illegittime. Questa scelta sarebbe stata, però, molto più restrittiva e penalizzante per i contribuenti, che avrebbero dovuto rivolgersi alla magistratura ordinaria per ottenere i rimborsi, e solo nei casi in cui i rapporti non fossero stati definiti.

Abbiamo voluto seguire la linea della presentazione di un disegno di legge, quindi, tenendo conto del fatto che la Corte costituzionale con la sua ordinanza non ha deciso nel merito, ma ci ha dato una indicazione (e non generica, ma piuttosto precisa). Naturalmente, non voglio pensare che la Corte abbia voluto rivolgere una specie di invito al Governo a provvedere prima che fosse dichiarata l'incostituzionalità di certe norme, ma l'effetto è stato proprio questo.

Secondo elemento importante è che il Parlamento non ha ritenuto di adottare una posizione di attesa della sentenza della stessa Corte; tutti o quasi i gruppi parlamentari hanno presentato loro proposte. Visto allora che il Parlamento, investito di queste proposte d'iniziativa parlamentare, stava per iniziare l'esame dei provvedimenti, il Governo non poteva non formulare un suo progetto di soluzione, tanto più che spetta proprio al Governo indicare anche le fonti di copertura che nei sin-

goli progetti di legge di iniziativa parlamentare sono ignorate o oscure.

Concordo con l'onorevole Rubinacci, allora, quando dice che bisogna partire dall'ordinanza della Corte, la quale però, ben lungi dall'affermare l'intassabilità delle liquidazioni (come vorrebbe dedurre l'onorevole Rubinacci), afferma chiaramente la tassabilità di questi redditi, visto che dice che la disciplina stabilita dall'articolo 13 (appunto quella della tassabilità, perché l'articolo 14 riguarda soltanto le modalità) subisce dubbi di legittimità costituzionale perché non tiene « adeguato conto ». Ma questa parola, « adeguato », l'onorevole Rubinacci l'ha saltata. Insomma, la Corte dice che nella norma non si tiene adeguatamente conto delle caratteristiche proprie del reddito. Ma questo significa proprio che, ove si tenga adeguato conto di tali caratteristiche, la tassazione è costituzionale.

GIUSEPPE RUBINACCI. Ma c'è anche una precedente sentenza.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Quella non ha nulla a che vedere con questo problema.

GIUSEPPE RUBINACCI. E invece sì, perché la Corte faceva un preciso distinguo sulla natura delle indennità, dicendo, nel 1973, che erano costituite da due parti, di cui una comunque previdenziale e quindi non tassabile.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Il che non è affatto vero perché il carattere previdenziale non comporta affatto l'intassabilità, tanto è vero che cose come le pensioni, che sono tipicamente previdenziali, sono tranquillamente tassate.

È comunque inutile che ci riferiamo al 1973 e a pronunciamenti che non hanno avuto rilevanza pratica. Restiamo all'ultima ordinanza della Corte che, esaminando il caso di buonuscite di dipendenti pubblici, non ha preso decisioni sul merito perché ha assimilato quelle buonuscite alle liquidazioni private, escludendo qualunque differenza di trattamento tra i due settori.

Cade dunque così anche il sospetto dell'amico Visco che vi possa essere un trattamento diverso, proprio perché la Corte ha escluso questa possibilità.

In secondo luogo, la Corte ha affermato la tassabilità di queste liquidazioni purché si tenga adeguato conto delle loro proprie caratteristiche. Il che non significa dire che hanno natura previdenziale e comunque, anche l'avessero, non è che vi sia una norma costituzionale che ne escluda la tassabilità.

Dunque, il nostro esame deve tener conto delle caratteristiche proprie di queste liquidazioni, e non prescindere dal tempo in cui sono andate maturando. Ecco gli altri due elementi rilevati da Usellini ed altri: l'attuale normativa non prende in considerazione l'arco di tempo in cui sono maturate e non trova congrui correttivi nelle disposizioni dell'articolo 14 del decreto presidenziale 19 settembre 1973, n. 597.

In definitiva, nell'ordinanza della Corte si afferma la equipollenza delle buonuscite del settore pubblico e delle indennità di fine rapporto del settore privato; si afferma la tassabilità delle liquidazioni purché si eliminino i sospetti di incostituzionalità che vengono indicati e si tenga conto delle caratteristiche proprie delle liquidazioni. Ma qual è l'elemento che determina le « caratteristiche proprie » cui si riferisce la Corte? È il fare riferimento al reddito medio dell'ultimo biennio, perché in questo modo si considera il soggetto nel momento finale della sua vita lavorativa, quando ha normalmente raggiunto il massimo del suo reddito ed ha accumulato, si presume, il massimo di risparmio. E noi ci siamo mossi, con il consenso generale, nel senso indicato dalla Corte.

Soluzioni? Ognuno può avere una propria soluzione tecnica e anche innamorarsene: aliquota fissa, percentuale, riferimento all'ammontare delle liquidazioni, eccetera. A noi è sembrato che non si dovesse fare riferimento ad una aliquota predeterminata ma ad una aliquota imputata ad un imponente calcolato con riferimento anche alla durata del rapporto di lavoro e in relazione all'ammontare della

liquidazione, perché in questo modo si rispetta anche la norma costituzionale sulla capacità contributiva (che si dimentica spesso ma che è contenuta nell'articolo 53 della Costituzione).

Non ho ben capito la proposta dell'onorevole Serrentino, il quale mi sembra dica più o meno questo: teniamo in piedi l'articolo 14 e completiamolo. Ma l'articolo 14 è proprio quello che ha dato luogo ai rilievi della Corte, la quale dice in pratica: se una liquidazione di dieci milioni viene abbattuta per il 50 per cento e ogni due o tre anni un lavoratore riceve una liquidazione, ognuna di queste viene abbattuta del 50 per cento; se invece un lavoratore riceve una sola liquidazione dopo molti anni di lavoro ha un solo abbattimento. E la Corte ci chiede specificatamente di eliminare proprio questa distorsione e di creare un sistema che sia indifferente alla durata del rapporto; anche se (lo dico a Visco) questa differenza non può essere data dall'ammontare della liquidazione, perché qui gioca sempre il principio della progressività. Ci comporteremmo altrimenti come quel signore tedesco che ha impugnato di fronte alla Corte costituzionale del suo paese il principio della progressività dell'imposta dicendo che viola la parità dei cittadini: io che ho un reddito annuo di un milione di marchi — dice quel cittadino — sono un cittadino della Repubblica federale tedesca proprio come lo è colui che ha un reddito di 100 mila marchi l'anno. Quindi perché debbo pagare — si chiede — con aliquota del 50 per cento quando altri paga con l'aliquota del 10 per cento?

VINCENZO VISCO. Il sistema da me proposto è esattamente progressivo, come quello del Governo...

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. No, e d'altronde, onorevole Visco, verrò a cifre che dimostreranno l'estrema debolezza della sua tesi e della sua soluzione. Il sistema del Governo è progressivo in ragione di due elementi: innanzitutto per la detrazione proposta di 500

mila lire, in secondo luogo perché, nel determinare l'aliquota, tiene conto dell'ammontare della liquidazione e della durata del rapporto. Chi, dopo 5 anni, od anche 10, di lavoro abbia 200 milioni di liquidazione possiede, consentitemi di dirlo, un fior di liquidazione, non soltanto perché tale cifra, nel caso di una durata di lavoro di 10 anni, si traduce in 20 milioni l'anno, ma perché essa sottintende che l'interessato parte da uno stipendio pari o superiore a 20 milioni mensili... Egli ha, dunque, una capacità contributiva di cui noi, ai fini della progressività, dobbiamo tenere conto. Ripeto, non mi riferisco a colui il quale, dopo 40 o 30 anni di lavoro abbia una liquidazione di 300 milioni, ma a chi, dopo soli 5 o 10 anni ha una buonuscita di questa cifra! È persona che ha una capacità contributiva molto accentuata.

VINCENZO VISCO. Ma quanti sono i cittadini italiani in tali condizioni?

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Non importa quanti siano! Ne esistono e le dirò che sono anche abbastanza. Le fornirò, se crede, qualche dato.

Per ritornare alla proposta dell'onorevole Serrentino, ribadisco che dobbiamo eliminare il meccanismo previsto dall'articolo 14. Né possiamo, come mi pare suggerisca il collega, fare riferimento ancora alla media dell'ultimo biennio, riducendola della metà. (Perché, d'altronde, proprio della metà? Possiamo fare riferimento ad un'aliquota fissa, come afferma Visco) poiché abbiamo l'inconveniente di quella media dell'ultimo biennio che dà luogo ai rilievi di incostituzionalità della Corte. Ed occorre tener presente che, poniamo un dirigente, alla fine della carriera, quando possiede il massimo dello stipendio, ha magari accumulato anche altri redditi...

GIUSEPPE RUBINACCI. Che sono il frutto del suo lavoro! Nessuno propone di non pagare, signor ministro!

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Ma appunto per questo sganciamo

l'aliquota dalla media dell'ultimo biennio, proprio perché costui, con il proprio lavoro ha raggiunto determinati livelli e messo da parte quattrini, cosa non solo legittima ma anche commendevole!

Passando ad un altro argomento: la commissione centrale ha deciso, si ricorda, sul punto della buonuscita: ebbene, la commissione centrale non è la Corte costituzionale.

Quanto alla proposta dei colleghi comunisti devo dire che facendo anch'essa riferimento alla media dell'ultimo biennio, urta contro l'ostacolo dei rilievi della Corte costituzionale. A parte il fatto che tale proposta incorre, a mio parere, nell'errore di determinare un appiattimento dell'imponibile, che risulta tanto più importante via via che le liquidazioni diventano più alte. Può meravigliare che vi sia questa volontà di ridurre, in modo tanto notevole, la tassazione per le liquidazioni più alte, invece che per quelle più basse. Sono comunque scelte che ciascuno può compiere.

Per ciò che concerne il confronto con la proposta formulata dall'onorevole Visco, a parte la stortura dei due milioni...

VINCENZO VISCO. È una raffinatezza tecnica.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. ...e senza fare alcuna demagogia, vedo come, per le liquidazioni minori, la proposta del Governo sia, in tutti i casi assai più favorevole, o di qualche cosa più favorevole.

VINCENZO VISCO. No, signor ministro, sono identiche!

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Ed allora ecco alcuni dati. Per una liquidazione di 10 milioni, risultante da 5 anni di lavoro, la proposta del Governo porta ad una incidenza del 9,4, mentre quella dell'onorevole Visco va ad incidere del 12. Un lavoratore che, dopo 5 anni di lavoro, ottenga una liquidazione di 5 milioni, paga molto di più secondo la proposta Visco di quanto non debba versare sulla base della proposta governativa.

VINCENZO VISCO. Ma una liquidazione di 3 milioni è totalmente esente, mentre secondo quanto proposto dal Governo sulla stessa deve essere pagato il 3 per cento.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Mi pare poi del tutto ingiustificato — ma sono scelte e valutazioni politiche — che una liquidazione di 200 milioni, dopo 10 anni di lavoro (il che significa un riferimento a stipendio di 20-25 milioni al mese), possa avere una tassazione del solo — e sottolineo « solo » — 29 per cento, percentuale che mi pare davvero troppo esigua. La proposta del Governo — lo affermo senza alcuna demagogia — dà invece luogo ad effetti che a me paiono positivi, pur se sono dispostissimo a dire, ove ne venga dimostrata la opportunità, che bisogna andare ad altra soluzione.

Credo sia opportuno fare alcuni esempi. Una grande industria nel 1983 ha liquidato 8.932 operai, con una media di 5 milioni e 330 mila lire ciascuno, per un'anzianità media di 12, 10 anni. Ebbene, secondo la nuova disciplina questi lavoratori non avrebbero pagato neanche una lira. Con la proposta Visco, o secondo quella comunista, qualcosa pagherebbero.

Un'altra industria ha liquidato nel 1983, 1.000 operai, con 19 milioni lordi mediamente, per un'anzianità media di 23 anni. Costoro qualcosa pagherebbero secondo le varie proposte, ma risulterebbero più favoriti da quella governativa.

Un'altra industria ancora ha 650 operai liquidati nel 1983 con 11 milioni lordi ciascuno, con un'anzianità media di 24 anni. Questi secondo la proposta governativa non pagano niente.

E potrei citare molte tra le maggiori industrie italiane dalle quali mi sono fatto dare questi dati. Allora ho posto a me stesso questo interrogativo: questa soluzione governativa non è troppo onerosa per quelle categorie intermedie da lavoro dipendente, che hanno un'importanza essenziale (la dirigenza, i quadri intermedi), che sono un elemento propulsore nella vita del paese e che sono già tartassate

dall'IRPEF? Queste categorie non rimangono troppo gravate anche in rapporto alla situazione precedente? La risposta mi è venuta basandomi su due elementi che, diciamo così, vanno a favore di queste categorie. Intanto vi è l'abbandono del riferimento alla media del reddito dell'ultimo biennio. Soprattutto bisogna considerare che i dirigenti (a differenza delle categorie operaie che hanno al massimo solo la casa — specialmente dove l'azienda ha seguito una politica agevolativa per l'acquisizione di alloggi — o al più un piccolo podere) hanno altri redditi, come la seconda, la terza casa, i titoli, cioè tutti quei beni che hanno potuto acquistare attraverso i risparmi accumulati. Dei 260 miliardi di detassazione che vengono calcolati in ragione d'anno, almeno 70 miliardi vanno a beneficio delle categorie di reddito medio-alto.

Un altro elemento a favore di queste categorie è proprio lo scorporo delle altre somme che non entrano a comporre il meccanismo di determinazione dell'aliquota. Secondo il progetto governativo vengono tassate con aliquote che vanno determinate con riferimento alla liquidazione vera e propria. E questo elemento accessorio che non entra a comporre la determinazione dell'aliquota riguarda soprattutto le categorie medio-alte e non riguarda le categorie minori.

VINCENZO VISCO. Quindi si abbassano surrettiziamente le aliquote e poi si fa la polemica su chi vuole mettere i tetti!

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Il surrettiziamente se lo tenga per lei.

VINCENZO VISCO. Poi si dice che il Governo è più rigoroso per le liquidazioni più alte!

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Questo lo ha detto lei. Lei vuole tassare a 29, la nostra proposta è a 40. La proposta governativa per i 200 milioni a 10 anni è del 40 per cento, la sua è del 29 per cento. Allora certe cose le può

raccontare ad altri, ma qui dentro non le crede nessuno, perché sono le sue carte che lo dicono: è scritto qui.

VINCENZO VISCO. Lo so bene, i calcoli me li sono fatti da solo.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Questo secondo elemento di correzione, ripeto va a favore di categorie a reddito medio-alto e riguarda soprattutto la dirigenza aziendale. Tale elemento va tenuto in debito conto perché è un correttivo per quei ceti i quali per le liquidazioni vere e proprie vanno ad aliquote abbastanza elevate.

Ritengo opportune, e le condivido, alcune correzioni suggerite dal relatore. Per quanto riguarda il riferimento al netto c'è già nella legislazione attuale: non possiamo cambiare la terminologia perché la dizione significa « al netto delle ritenute previdenziali ».

C'è poi il problema di più rapporti contestuali e questo problema dobbiamo affrontarlo, perché sia chiaro che le 500 mila di abbattimento annuo valgono una volta sola. Anch'io penso, e l'ho detto chiaramente, che l'abbattimento di 500 mila non può applicarsi alle indennità convenzionali ma unicamente al periodo effettivo in cui il rapporto si è svolto. Va altresì tenuta presente l'eventualità di più rapporti a tempo limitato, e qui bisognerebbe dire che le 500 mila si rapportano alla entità del tempo. Se è un rapporto a mezza giornata dovrebbero diventare 250 mila.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Credo che si dovrebbe fare riferimento all'anno, dicendo che il massimo abbattimento è di 500 mila lire l'anno.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Questo è un aspetto che nel disegno di legge non era stato preso in considerazione. Ringrazio del richiamo che è stato fatto.

Il problema più delicato di tutti, da quanto è emerso dalla discussione, è quello del modo di regolamentare il pas-

sato. Come dicevo prima, potremmo non regolare niente. Alcune delle proposte di legge parlamentari escludevano addirittura ogni rimborso per il passato, il che diventerebbe incostituzionale il giorno in cui la Corte dovesse dichiarare l'incostituzionalità di una norma. Nel silenzio della legge, la Corte dichiarerebbe incostituzionali le norme vigenti. Ho ritenuto di dover intervenire proprio per non lasciare agli interessati l'onere di cominciare a presentare ricorsi, rivolgendosi ai tribunali, alla corte d'appello, in cassazione, alimentando per ogni giudizio le prebende di avvocati e professionisti, e ingombrando di cause le corti, per stabilire se i loro rapporti fossero o no definiti e definitivi, e a che cosa avessero diritto.

Ringrazio molto l'onorevole Bianchi di Lavagna, che ha capito lo spirito di questo intervento, e lo ha condiviso. La soluzione che egli propone, però, di concedere il rimborso a tutti, ci porterebbe molto più in là della disciplina attuale.

Se non diciamo nulla, la dichiarata incostituzionalità si applica soltanto ai rapporti non definiti. L'articolo 4 dà una definizione di questi rapporti non definiti e detta una procedura; ma è una definizione data con larghezza. Qualcuno ha parlato per i termini di ricorribilità di 24 mesi invece che 18, ed io sono disposto ad esaminare questo punto: mi pare che il riferimento esatto fosse 18 mesi; comunque, non c'è alcuna impuntatura a questo proposito.

Bisognerebbe però tenere presenti ragioni non solo di gettito, ma anche di procedura e di ordine amministrativo, se si volessero garantire in modo totale tutti coloro che hanno avuto la liquidazione dal 1974 ad oggi.

Già con le disposizioni proposte dal disegno governativo l'Amministrazione si troverà gravata da milioni di richieste; e si tratta di un'amministrazione nelle condizioni che conosciamo, che opera in modo « ansimante » e non riesce a portare avanti il suo lavoro ordinario. Se si prevede una ipotesi quale quella suggerita dall'onorevole Bianchi di Lavagna, io non mi

sento di dare garanzia che l'Amministrazione non venga distolta per due anni dal lavoro normale, come per due o tre anni lo è stata per il condono. Oltre a tutti gli altri guai che ha provocato, infatti, il condono ha veramente distrutto l'opera dell'Amministrazione: chi abbia un po' di esperienza degli uffici sa che l'Amministrazione lavora per i rimborsi IVA e per la liquidazione del condono; non fa nient'altro. Vorrei quindi pregare di rinunciare a questa proposta.

Il relatore Usellini, con sottigliezza, ha fatto presente un altro punto. All'articolo 4 si dice che le disposizioni dell'articolo 14 del decreto n. 597 si applicano, salvo quanto stabilito nel successivo secondo comma, « se più favorevoli per il contribuente ». Il relatore osservava che allora noi non abroghiamo interamente la vecchia disciplina, perché continuiamo a dare ad essa ultra-attività nei casi (che non siamo riusciti a individuare: si tratta di una norma di cautela) in cui fosse più favorevole al contribuente. Chiunque può dire: « Ricorro alla Corte perché quella disciplina è rimasta in piedi ed è incostituzionale ».

Questa è un'osservazione estremamente sottile, anche se l'obiezione dell'onorevole Azzaro ha un suo peso. Potremmo anche omettere quella frase, perché il secondo comma dice che la riliquidazione dell'imposta ai sensi del comma precedente deve essere richiesta dal contribuente; se allora il contribuente non la chiede, è inutile ogni disputa. Quell'inciso però era stato inserito nel testo per evitare che l'Amministrazione potesse essere costretta a rivedere tutte le liquidazioni del passato per le quali è ancora in sospenso la possibilità di una revisione. Sarebbe assurdo che l'Amministrazione perdesse il suo tempo per provvedere essa a tutte le riliquidazioni.

Concordo quindi sul rilievo dell'onorevole Usellini, molto sottile: potremmo formulare una norma come egli suggeriva: « In nessun caso si fa luogo a richiesta di maggiore imposta ».

Questo rilievo però comporta che, a parte tutte le complicazioni relative ai mo-

duli, non possiamo dire che per uno, o due, o cinque anni rimane al contribuente la scelta se applicare la vecchia o la nuova disciplina. Se abbiamo dei timori per la costituzionalità di una piccola frase, non possiamo certo lasciare in piedi una disciplina, sia pure opzionale, per qualcosa che sappiamo essere incostituzionale. Il rilievo circa la prima parte rende quindi inoperante la seconda proposta del relatore Usellini.

C'è poi il problema delle assicurazioni che noi, come Governo, non avevamo affrontato per non andare fuori dal tema specifico. Io non ho nulla in contrario a che la questione sia affrontata, anche se devo dire che non ritengo si possa modificare la deduzione di 2 milioni e mezzo che la legge attualmente prevede, perché sono già stati accesi dei rapporti; molti hanno stipulato delle assicurazioni fondandosi sulla deducibilità dei 2 milioni e mezzo, e mi pare che sarebbe inopportuno modificare la situazione che si è creata.

Avrei anche qualche dubbio - nonostante il rilievo dell'onorevole Triva, su cui ognuno di noi avrà modo di riflettere - sull'opportunità di estendere la tassazione anche alle indennità, alle somme corrisposte per gli eventi di infortunio, o morte del soggetto; mentre mi pare (e su questo credo consenta il relatore) che quando sia riscattata l'assicurazione ed il soggetto riscuota la somma, in questi casi una tassazione la si debba in qualche modo prevedere. Non si tratta di una frode, perché la legge consente questo riscatto; però è possibile che si verifichi in pratica qualche abuso.

PIETRO SERRENTINO. C'è la garanzia dei cinque anni.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Se introduciamo una norma di tassazione a questo riguardo cogliamo il fenomeno dove è più preoccupante; mentre avrei dei dubbi ad estendere la tassazione ai casi di morte e infortunio.

Queste sono le mie osservazioni in risposta agli interventi. Ringrazio la Commissione, e spero che si possa procedere con

una certa speditezza all'approvazione del testo governativo.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole ministro, per la sua esposizione, precisa e circostanziata anche nei momenti di... vivacità, che d'altra parte si possono ben comprendere, quando si dibatte una materia così complessa.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Vorrei chiedere al ministro cosa pensa dell'ipotesi di soppressione del punto 2) dell'articolo 19 della legge di delega.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Credo che il problema sia superato: non possiamo più operare in base alla delega conferita nel 1971.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Credo che, dopo lo svolgimento della discussione sulle linee generali, si possano trarre alcune conclusioni.

Per quanto riguarda i problemi sollevati dall'onorevole Rubinacci, concordo con le affermazioni del Ministro e vorrei rilevare che la proposta di legge n. 1287 creerebbe situazioni di illegittimità poiché darebbe un trattamento fiscale privilegiato ai dipendenti statali provocando il ricorso dei dipendenti del settore privato.

GIUSEPPE RUBINACCI. Era questo lo scopo!

MARIO USELLINI, *Relatore*. Circa le osservazioni del collega Serrentino, è difficile esprimere una valutazione poiché la proposta non è stata ancora formalmente presentata.

Le tabelle del collega Visco dimostrano come l'ipotesi di minor tassazione è quella prospettata nella proposta di legge di cui sono firmatario; poi ci sono le altre e, nella proposta di legge comunista, l'ipotesi è alta anche nelle fasce basse di indennità.

Per quanto riguarda il tema delle assicurazioni sulla vita, vorrei dire all'onorevole Serrentino che ritengo opportuno chiarire con legge la questione; va però fatta una distinzione tra i rapporti di

assicurazione sul rischio vita e quelli che rappresentano un tipo di costituzione di capitale differito, che deve essere tassato o sin dall'inizio o nel momento in cui viene percepito.

VINCENZO VISCO. Nei casi di assicurazione mista?

MARIO USELLINI, *Relatore*. Si può separare il premio, perché si tratta di quote che la Compagnia somma in funzione degli elementi di rischio (quota rischio e quota capitalizzazione). In altre parole, surrettiziamente si crea una condizione di promiscuità di rapporto e si fa passare come rischio quello che rischio non è.

PAOLO MORO. Non sarebbe più giusto fare questa distinzione alla fine?

MARIO USELLINI, *Relatore*. No, perché se il capitale viene destinato ad un immobile piuttosto che ad una assicurazione non ha questo beneficio. Quella che abbiamo messo nella legge di riforma tributaria è l'assicurazione sugli infortuni ed attiene alle eventualità concernenti la persona, dunque non costituisce un tipo di risparmio differito. Non si vede altrimenti perché un tale trattamento non dovrebbe essere previsto anche per i depositi bancari o, ancora, per le quote di fondi comuni di investimento.

PIETRO SERRENTINO. Nelle compagnie di assicurazione la componente finanziaria va a capitalizzazione anno per anno secondo gli investimenti fatti per cui si paga sui redditi conseguiti. Se le compagnie di assicurazione investono in obbligazioni tassate al 10 per cento, esse avranno la deduzione sul reddito.

VINCENZO VISCO. Il problema è che i capitali conferiti sotto forma di premio non sono tassati all'origine.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Tutto quello che viene accantonato per le riserve automatiche va in deduzione, come è logico, sul reddito.

Credo che sia opportuno chiedere al Governo un aiuto nella redazione tecnica della norma che è di una certa complessità; in tal modo si creerebbe la possibilità di arrivare ad un testo rispondente alle esigenze espresse da tutti i gruppi e da tutti gli interessati.

Circa quanto osserva il collega Visco, nel ringraziarlo per gli apprezzamenti e le valutazioni sulla sicura tassabilità di questa indennità, vorrei dire che i problemi riguardano più che il principio gli strumenti della tassazione. Le questioni da lui sollevate e in parte proposte sono ancora da sciogliere tecnicamente. Vi ha fatto cenno il ministro nel suo intervento: si tratta di stabilire se occorra o meno fare riferimento a 500 mila lire annue seguendo un criterio che presenta difficoltà nella fase del controllo da parte della pubblica amministrazione. In altri termini, se oggi fruisco di 500 mila lire per un rapporto di lavoro *part time* e fra dieci anni riprendo tale somma con riferimento a questo anno, difficilmente l'amministrazione dopo un periodo di tempo così lungo sarà in grado di verificare se dieci anni prima, in occasione di altro rapporto di lavoro, ho beneficiato dell'abbattimento.

Mi sembra più corretta la proposta di sfruttare le frazioni di tempo: se lavoro sei mesi ho diritto a 250 mila lire e la stessa somma devo ricevere se lavoro un anno con un orario ridotto della metà. Uscendo da questa possibilità si rischierebbe di avere una soluzione tecnica definita, ma praticamente incontrollabile da parte della pubblica amministrazione relativamente alla corretta applicazione della norma.

Riterrei opportuna la scelta operata nel testo del Governo di distinguere la tassazione delle indennità di fine rapporto, legate al periodo di lavoro prestato, dalle altre, scelta che mi pare il collega Visco non condivida; essa è stata motivata dal ministro sulla base di una distinta formazione delle due indennità e di altre ragioni che hanno finalità compensative. D'altra parte, si tratta di una questione di natura soggettiva, non assoluta, atti-

nente al sistema che il Governo e il ministro hanno proposto, legata ad una serie di scelte, a una logica compiuta. Secondo quanto ha detto il ministro nella replica, si vuole introdurre uno strumento che impedisca una ulteriore penalizzazione delle maggiori indennità.

Il collega Visco avanzava un dubbio sulla qualità giuridica del trattamento delle buonuscite ENPAS; credo che in questa sede non occorra fare riferimento all'intrinseca natura giuridica delle varie indennità perché non di questo ci occupiamo, ma del fatto che come tali esse sono tutte ricomprese nella formula iniziale della legge di delegazione, sono trattate in modo indifferenziato dal punto di vista fiscale. D'altra parte la Corte stessa nella sua valutazione le equipara alle altre.

VINCENZO VISCO. Le equipara in via di principio, ma altri ricorsi pendenti dinanzi alla Corte affrontano la questione della diversa origine. Dobbiamo inoltre tenere presente che la Corte era stata investita solo della questione relativa alla buonuscita dei dipendenti pubblici non avendo ancora al suo esame alcun ricorso riguardante quelle private: a queste ultime ha fatto cenno nell'ordinanza allo scopo di dare una soluzione unica.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Questa è la indicazione della Corte; non possiamo escludere che in un prosieguo di tempo arrivi ad una valutazione diversa, ma allo stato degli atti, degli elementi di cui disponiamo, questa è la valutazione.

Usando l'espressione « adeguato conto delle caratteristiche » la Corte ha inteso rilevare la differenza tra un reddito formatosi a flusso continuo, a cadenza annua e un reddito diversamente costituitosi.

Vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi la lettera g) dell'articolo 13, che ha per oggetto queste indennità riferite a redditi da lavoro autonomo che possono essere corrisposte ed assoggettate a questo trattamento solo se esiste la prova della data certa iniziale del contratto: cioè, tali indennità si configurano come

indennità corrisposte al termine di un rapporto di natura autonoma ma coordinato e continuativo. Questi redditi vengono tassati ancora sulla base del sistema vigente, quindi con l'aliquota relativa all'ultimo biennio che potrebbe essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale sotto il profilo della legittimità di tassazione distinta rispetto agli altri redditi da lavoro di cui stiamo trattando.

Il collega Visco ha poi proposto il concetto dell'aliquota fissa. Io credo che venga meno, nella « fissazione » dell'aliquota, il principio dell'applicazione della legge vigente al momento della cessazione del rapporto oppure al momento del pagamento dell'indennità: è una questione che forse andrebbe chiarita. Con i sistemi proposti (in particolare mi riferisco a quello delineato nel testo del Governo) si applica l'aliquota vigente nel momento in cui si risolve il rapporto: pertanto, il sistema della progressività è riferito al momento esatto. Il sistema configurato dalla proposta di legge Visco prevede un'aliquota del 25 per cento, riferita ad una tabella vigente che però, fra dieci anni, potrebbe non avere più alcun riferimento al sistema della progressività. Cambiando l'aliquota, viene a cadere quel principio della continuità della vita lavorativa di cui al sistema delineato nella proposta di legge Visco.

VINCENZO VISCO. Ma non per motivi interni al meccanismo tecnico, così come succede nel sistema previsto dal testo governativo.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Cadrebbe però il criterio dell'equità. Vorrei poi fare un'altra osservazione. Nel sistema configurato dalla proposta di legge del collega si parte da un'aliquota fissa rispetto alla quale esiste un meccanismo che egli ha costruito molto intelligentemente e che consente abbattimenti o aggiunte; e questo meccanismo di identificazione dell'aliquota è un meccanismo di identificazione media che, a mio avviso, contrasta con lo spirito della tassazione, che deve essere soggettiva. Cioè, l'aliquota deve esse-

re identificata per ciascun soggetto in funzione della sua condizione reddituale, non in riferimento ad una condizione media generale.

VINCENZO VISCO. Questo è implicito. Se si fa riferimento all'aliquota media massima poi si creano degli abbattimenti.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Anche con gli abbattimenti, il riferimento è sempre ad un valore medio. Ma io, come singolo cittadino, se partissi dall'applicazione della mia aliquota arriverei ad un risultato diverso: come soggetto, posso essere agevolato o danneggiato dal meccanismo medio di riferimento, perché la personalizzazione dell'imposta avviene con l'abbattimento: allora, è più corretto fare ricorso all'aliquota che a ciascuno compete.

Il collega Piro, che ringrazio, ha espresso alcune valutazioni circa la necessità di rivedere il sistema di tassazione dei premi assicurativi. Io condivido senz'altro tali sue valutazioni per la parte che ho indicato; sono meno d'accordo invece per quanto riguarda la sua posizione per i contratti contro il rischio di infortunio o di morte. Condivido in proposito le valutazioni espresse dal ministro e mi muoverei con una maggiore cautela rispetto ad una profonda modifica in questo senso. Comunque, il collega — ne prendo atto — esprime un parere positivo sul testo del Governo e ritiene che in linea generale non si debbano preconstituire delle deducibilità al fine di creare dei redditi esenti: credo che questa sia un'aspirazione diffusa sulla quale la Commissione è d'accordo.

Il collega Bianchi di Lavagna, che ringrazio per le valutazioni espresse, condivide le indicazioni contenute nel testo del Governo; nel pronunciarsi sull'articolo 34 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 601, egli ha accennato anche agli atti parlamentari che hanno dato vita a tale norma. Francamente, io non condividevo la necessità della disposizione: cioè, sono convinto che la debolezza dell'amministrazione, e forse la condiscendenza dello stesso ministro del tempo rispetto a

certe preoccupazioni delle compagnie, abbiano spinto ad inserire quella norma sull'esclusione della tassazione che io non ritengo necessaria e che, a mio giudizio, è motivo di confusione. Infatti, la legge delega era chiarissima nell'esclusione di questa norma nel senso che non la indicava analiticamente; non vi era quindi bisogno di inserire nel decreto n. 601 la esclusione dalla tassazione dei capitali, in quanto ciò derivava già dai principi della legge delega stessa. L'aver inserito tale esenzione costituisce un errore successivo di ben quattro anni all'introduzione della riforma: esso è dovuto al chiarimento di una questione sollevata in via amministrativa che non si è avuto il coraggio di affrontare fino in fondo in quella sede.

Ho poi ascoltato con molto interesse la proposta formulata dal collega Bianchi di Lavagna rispetto al tema molto importante dei rimborsi. Condivido in pieno la valutazione del ministro. Occorre stare attenti: le attese dei cittadini concernono diritti che le leggi garantiscono, ma se noi dessimo un rimborso anche a chi non ha alcun diritto di ottenerlo, inseriremmo un elemento discrezionale di natura puramente politica e non giuridica. Si tratta di un principio pericoloso, tra l'altro, perché amplierebbe la sfera delle attese dei cittadini al di là dei loro diritti. Io ricordo che la giurisprudenza costante in materia fa riferimento ai rapporti non definiti e quindi non vedo a quale titolo si dovrebbe applicare a tutti i rapporti definiti il diritto al rimborso: si tratterebbe di una regalia.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. È opinabile cosa sia definito: definiamo il definito e poi discuteremo su questo.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Lo stesso parere che ha espresso la I Commissione affari costituzionali si potrebbe definire tautologico: cioè, la I Commissione dà parere favorevole a condizione che il nuovo trattamento fiscale delle indennità di fine servizio sia esteso a tutti gli aventi diritto indipendentemente dal contenzioso in atto. Debbo dire che probabilmente i

colleghi della I Commissione non hanno letto bene l'articolo 4 del disegno di legge n. 1973 le disposizioni del quale — e ciò è spiegato nella relazione introduttiva — sono estese a tutti gli aventi diritto, indipendentemente dal contenzioso in atto. Se la Commissione affari costituzionali ha individuato situazioni di aventi diritto non ricomprese nella norma, lo precisi: è questo il suo compito, ma non affermi qualcosa che non esiste. Del pari, è gratuita l'esortazione a fare attenzione al trattamento fiscale dei capitali assicurativi percepiti, perché il problema è posto in modo specifico dalla proposta di legge presentata dal gruppo comunista. Pertanto, non vedo come la nostra Commissione potrebbe omettere di trattare la questione.

Non sono d'accordo, ripeto, sul fatto che venga estesa indiscriminatamente l'area dei rimborsi e chiedo all'onorevole Bianchi di Lavagna se è in grado di indicare, aggiuntivamente a quelle già descritte nel provvedimento del Governo, altre situazioni che, a suo giudizio, non sono chiaramente identificabili, ma che ritiene possano considerarsi tra gli aventi diritto. La metodologia impostata dal Governo ha un enorme vantaggio, quello di eliminare tutte le questioni giudiziarie rispetto agli aventi diritto e ci permette di procedere a rimborsi sicuramente per tempi più brevi rispetto a quelli ottenuti con ricorso all'autorità giudiziaria.

Ringrazio il collega Triva per le valutazioni da lui espresse e per il suo accordo sulla questione di principio in merito alla tassabilità dell'indennità in questione.

Per quanto riguarda il prosieguo dei nostri lavori, non sono d'accordo perché si ricorra subito alla formazione di un Comitato ristretto. Non mi pare percorribile l'ipotesi di procedere all'unificazione dei testi delle diverse proposte perché ritengo si debba adottare come testo base il disegno di legge del Governo e quindi utilizzare gli strumenti tecnici tra loro sistematicamente coordinati che il Governo ci ha sottoposto e che esprimono un quadro definito sia rispetto all'esigenza di applicare il tributo, sia rispetto alla quan-

tità massima che il Governo indica come disponibile per i rimborsi.

Se l'intenzione è di non sconvolgere l'impostazione del Governo e procedere a sostituzioni di interesse norme, ma solo perfezionare il testo, le novità sono tutto sommato non rilevanti e gli aggiustamenti sono più che altro di carattere modesto.

Per quanto riguarda la proposta che io facevo, e che il collega Triva condivide, di mantenere per due-tre anni il diritto all'opzione, il ministro faceva osservare che la mia proposta, così formulata, avrebbe l'inconveniente di rischiare di tenere in vita un sistema che potrebbe di nuovo essere riproposto all'attenzione della Corte. Chiedo pertanto al ministro e ai colleghi se una diversa formulazione del concetto non potrebbe permetterci di ottenere lo stesso risultato.

Ringrazio il ministro per le precisazioni fatte che ci possono dare la possibilità di integrare alcuni punti del testo.

Sono del parere di procedere per tempi molto stretti all'esame del provvedimento, anche considerando il quadro dell'attività parlamentare che si sta prospettando e che con la sospensione connessa alla sessione di bilancio potrebbe determinare degli ostacoli per una rapida approvazione.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua disponibilità e desidero precisare che siamo consapevoli del quadro che abbiamo di fronte e della volontà già manifestata in Ufficio di Presidenza e in Commissione di procedere rapidamente all'esame del provvedimento; ma siamo altresì consapevoli che vi è un problema da definire, sollevato dalla I Commissione affari costituzionali, sul quale ci dobbiamo pronunciare. La mia proposta è che di questo si discuta domani, in sede di riunione di Ufficio di Presidenza anche per definire la procedura relativamente alla discussione degli articoli. Personalmente concordo sulla interpretazione data dal ministro e dal relatore, ma ritengo opportuno su questa questione consultare i gruppi.

Ritengo che la proposta avanzata dall'onorevole Triva circa la formazione di

un gruppo di lavoro che possa esaminare gli aspetti tecnici del provvedimento sia una proposta saggia.

MARIO USELLINI, *Relatore*. Se assumiamo come testo base per la discussione il disegno di legge del Governo la formazione del gruppo di lavoro non ha più ragione di essere.

PRESIDENTE. Il gruppo di lavoro potrebbe operare sempre sulla base del disegno di legge governativo. La discussione potrebbe essere ripresa e portata a termine entro la settimana prossima — tenendo presente che inizierà la sessione di bilancio —, per cui invito fin d'ora i commissari a depositare i loro emendamenti.

GIUSEPPE RUBINACCI. Io credo, signor presidente, che si debba procedere in questa sede e subito, a meno che non venga ritirata la proposta — nel qual caso la faccio mia — di andare ad un Comitato ristretto, perché poi mancherebbe il dispositivo per sottoporre questa proposta alla Commissione, dopo di che farei scattare i termini per eventuali emendamenti.

Il mio gruppo non è affatto d'accordo né con la tesi del Governo né tanto meno con quella del relatore perché, nonostante ci si lamenti sempre che la pressione tributaria è arrivata al limite, si agisce sempre sotto il condizionamento di una esigenza di cassa che generalmente viene estesa, senza poi assicurare servizi idonei e sufficienti alla collettività; mi chiedo se ci sia qualcuno che pensi che si possa togliere alla collettività...

PRESIDENTE. La prego di attenersi alla questione.

GIUSEPPE RUBINACCI. Mi sto attenendo ed è nel mio diritto parlare e motivare le ragioni per le quali io chiedo che si addivenga ad un Comitato ristretto. Dicevo che mentre c'è chi pensa che togliere alla collettività per dare ad altri sia il modo migliore per risolvere i problemi, c'è invece chi ritiene sia meglio non togliere altre risorse al cittadino. A nostro

giudizio la pressione tributaria è al massimo, specialmente se si tiene conto di altri balzelli che vengono percepiti in sede locale, ma che non vengono mai conteggiati; proprio per questo noi rimaniamo dell'opinione che non si sia interpretata giustamente l'ordinanza della Corte costituzionale. Chiedo perciò che si tenga conto di questa nostra opinione anche perché probabilmente, dopo l'approvazione di questo disegno di legge scatteranno altri meccanismi e saremo costretti a ricorrere nuovamente alla Corte costituzionale per ottenere giustizia. Ripeto, bisogna cercare di definire la natura di questo rapporto, stabilire, nell'incertezza del diritto, se questa è una retribuzione differita...

PRESIDENTE. Non posso non interromperla. La richiamo ad attenersi alla questione.

GIUSEPPE RUBINACCI. Stavo appunto dicendo che, trovandoci in sede legislativa, vigono le norme del regolamento della Camera. Inoltre vorrei far rilevare al ministro ed al relatore che molte volte, per quanto riguarda la pressione tributaria, si fa riferimento all'estero, in particolare ai paesi del Mercato comune europeo, mentre quando vi sono dei dispositivi di legge a favore del contribuente non si guarda mai all'Europa.

Ecco i motivi per cui riteniamo che sia indispensabile procedere alla costituzione di un Comitato ristretto: non dividiamo affatto né l'impostazione data dal Governo né tanto meno quella data dal relatore.

RUBES TRIVA. Non ho proposto la costituzione del Comitato ristretto, né intendo proporla adesso. Avevo esclusivamente suggerito che fra oggi e la settimana prossima si riunisse un gruppo di lavoro per approfondire ed esaminare le questioni più tecniche della determinazione dell'imponibile e dell'aliquota. Devo sottolineare che, pur non rimpiangendo di aver assentito per l'esame in sede legislativa, non riteniamo che il Governo ritenga il proprio testo intoccabile.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. E chi ha detto questo? Onorevole Triva, lei non era presente quando io ho parlato.

RUBES TRIVA. A mio giudizio il testo del Governo è un testo base, emendabile o confermabile come tutti i testi. Ecco perché avevo proposto che si costituisse informalmente e non istituzionalmente un gruppo di lavoro. Non ho comunque intenzione di trasformare questa ipotesi in una proposta formale di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte ad una proposta di Comitato ristretto avanzata formalmente dall'onorevole Rubinacci sulla quale la Commissione si deve pronunciare; vedremo poi se il relatore avrà delle osservazioni da fare sulla proposta di costituzione di un gruppo di lavoro informale.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Non siamo favorevoli in questo momento a costituire un Comitato ristretto poiché ci sembra che la discussione generale abbia già dato delle notevoli indicazioni di carattere politico, anche se vi sono alcune questioni ancora da chiarire; in particolare non risultano nel disegno di legge governativo alcune proposte relative al set-

tore delle assicurazioni. Al di là di quelli che possono sempre essere i colloqui informali, ritengo che noi dovremmo seguire - e di questo si deciderà nell'Ufficio di Presidenza - la normale procedura, cioè prima la presentazione e l'illustrazione degli emendamenti; proprio la quantità e qualità degli emendamenti sarà determinante per la decisione di costituire un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. L'onorevole Rubinacci insiste sulla sua proposta di Comitato ristretto?

GIUSEPPE RUBINACCI. Dopo quanto ha dichiarato il collega Rossi di Montelera per il momento la ritiro.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
